



ISTITUTO COMPRESIVO
"Don Diana"
Via Cavour, 20 – 81033 Casal di Principe (CE)
C.F. 90033300618 ☎ *Presidenza* 081/8162731 📠 *tel/fax*
081/8921075
ceic872001@istruzione.it ceic872001@pec.istruzione.it



Ai docenti dell'I. C. don Diana
Al DSGA
Al sito web

Circolare n. 35

OGGETTO: indicazioni per la redazione dei PEI per l'a. s. 2021- 2022 alla luce della sentenza del TAR n. 9795 del 14/09/2021.

Con la sentenza n. 9795 il Tar Lazio il 14 settembre 2021 ha disposto l'annullamento del D.I. n. 182/2020 avente ad oggetto l' Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" e di tutti gli allegati di merito (Linee guida, modelli di PEI, Allegati C e C1).

Alla luce di tale decisione e nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario, il Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n 2044 del 17/09/2021 ha informato le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, ha fornito le indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a. s. 2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica.

Si precisa che il dispositivo normativo a cui far riferimento in questo particolare momento è il D.L. n. 66/2017, che già forniva indicazioni sulla redazione dei PEI e sulla composizione dei GLO (gruppi di lavoro operativi per l'inclusione).

Quest'anno le istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a. s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D. Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione. In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

1. composizione e funzioni del GLO;
2. possibilità di frequenza con orario ridotto;
3. esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
4. assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal fine, si forniscono indicazioni, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:

si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia. Ciò descritto, è annullata nel decreto dirigenziale di costituzione Gruppo di lavoro per l'inclusione – A. s. 2021 - 2022 di cui al prot. n. 8935 del 04/09/2021, la parte relativa alla composizione e funzionamento del GLO (artt. 4 e5);

- non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI182/2020];
- non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI182/2020);
- in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale" (Art. 18, DI182/2020).

Ciò descritto, in attesa di ulteriori indicazioni dai competenti uffici, dalla giurisprudenza e da una diversa normativa di riferimento, occorre dare priorità alla redazione dei PEI entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g del D. Lgs 66/2017 e cioè "di norma, non oltre il mese di ottobre", pur nel rispetto della recente sentenza del TAR.

Preme precisare che i modelli di PEI allegati al decreto annullato sono validi ad eccezione di alcune sezioni che se emendate delle criticità descritte dalla sentenza del Tar Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, risultano rispettose delle norme vigenti (d. Lgs. 96/2019); pertanto, i modelli, anche se non più "obbligatori" possono essere adottati "in autonomia" dalle scuole.

In conclusione, sulla strada già tracciata dall'esperienza e dall'innovazione, e al contempo, dal rispetto delle previsioni di legge, si invitano i docenti dei consigli di classe che accolgono alunni diversamente abili a redigere il PEI per l'a. s. 2021-22, utilizzando i modelli adottati lo scorso anno opportunamente emendati delle criticità precedentemente descritte.

I modelli PEI, a. s. 2021.22, distinti per i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria e sec. di I grado), sono disponibili sul sito istituzionale in formato word e scaricabili dal menù verticale, nella sezione dedicata all' "Inclusione".

A tale scopo si definisce la seguente tempistica:

- Per quanto attiene alla predisposizione in bozza dei Profili dinamici funzionali (modello già in adozione) le procedure devono svolgersi entro il 30 ottobre 2021; l'elaborazione dei Piani Educativi individualizzati e l'adozione formale nei consigli team/ consigli di classe/ di sezione e nel GLO, devono espletarsi entro e non oltre il 30 ottobre 2021.

Può fornire ulteriori chiarimenti e supporto la seguente figure di sistema:

- La FS AREA 4e ref Inclusione doc.**Petrillo Finizia**

Per ulteriori approfondimenti: si allega la nota ministeriale prot. N. 2044 del 17/09/2021

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico

Ufficio Quarto

Ai Dirigenti e ai Coordinatori
didattici delle Istituzioni scolastiche
Del sistema nazionale di istruzione

Al Sovrintendente Scolastico per la
Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola
in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola
delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del
Dipartimento Istruzione per la
Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per
la Regione Valle D'Aosta

E p.c. Ai Direttori Generali e ai
Dirigenti degli Uffici Scolastici
Generali
LOROSEDI

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione

Al Direttore generale per il Personale scolastico
SEDE

Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a. s. 2021/2022

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1). La sentenza è consultabile sul sito Giustizia Amministrativa al seguente link:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza>

Dirigente. Dott.ssa Clelia Caiazza – mail: clelia.caiazza1@istruzione.it – tel. 06.5849.3603

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma - Telefono: (+39) 06 5849 3337-3339-2865-2995
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: DGSIP.segreteria@istruzione.it - Indirizzo di PEC:
dgsip@postacert.istruzione.it



La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primo luogo quanto disposto dal TAR-acuicisidovràattenere–e,alcontempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nel merito dell'emanazione di nuovi provvedimenti/odegliestidefinitividel'itergiudiziario.

Normativa di riferimento

Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).

Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l'assoluta necessità di dare **continuità all'azione educativa e didattica** a favore di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio.

Istruzioni operative

Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alle precedenti modulistiche già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione.

In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai Giudici amministrativi:

Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione - che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa - incidente sulle garanzie procedurali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020);



Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020];

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e della deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni - che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profilidi funzionamento e modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibile dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale" (Art. 18, DI 182/2020).

In conclusione, risulta prioritario - in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 ("di norma, non oltre il mese di ottobre"), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Sarà cura della Scrivente Direzione fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all'evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.

Si ringrazia per l'attenzione e si confida nel consueto spirito di collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello



Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA